



## CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: [www.comune.lodi.it](http://www.comune.lodi.it) - PEC: [comunedilodi@legalmail.it](mailto:comunedilodi@legalmail.it)

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

---

### **DIREZIONE ORGANIZZATIVA 1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI RISORSE UMANE - PERSONALE STIPENDI**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 605 DEL 21/06/2019**

**OGGETTO:** ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 UNITA' CON PROFILO DI ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO CON MANSIONI DI CENTRALINISTA – CATEGORIA B – AI SENSI DELLA LEGGE 113/85 – IMPEGNO DI SPESA

### **IL DIRIGENTE**

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26 marzo 2019 con le quali, sono stati approvati il DUP 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019/2021;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente, è l'Istruttore Direttivo Sig.ra Ornella Cirtoli responsabile di procedimento, così come individuato con propria determinazione n. 475 in data 21.05.2019;

VISTO il verbale dell'esito accertamento – verbale 1° accesso n. 2/020-025 del 23.11.2018 (prot. n. 073/provv.2019 del 20.05.2019 – inviato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi Processo Vigilanza Lodi, prot. n. PG/2019/26068 del 24/05/2019 col quale l'ITL rileva

l'inosservanza da parte del Comune di Lodi delle norme di cui all'articolo 3, comma 2 ed art. 4 commi 1,2,3,4 della legge 113/1985 relative alla mancata assunzione di centralinisti non vedenti (verbale che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

RILEVATO che, nel richiamato verbale, l'ITL trasmetteva gli atti al Centro per l'Impiego Provincia di Lodi per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 6 della richiamata legge 113/85;

ATTESO che con nota prot. n. PG/2019/28649 del 05/06/2019 il Centro per l'Impiego Provincia di Lodi, visto il verbale dell'Ispettorato Territoriale di Milano – Lodi, inoltrava nulla osta numerico a favore del sig. Ghisalberti Cristian, nato a Codogno il 07/04/1977 residente a Somaglia in via Tintoretto, 10, in base al punteggio di graduatoria 1323 relativa agli iscritti alle liste dei Centralinisti non vedenti ex lege 113/85 della Provincia di Lodi, approvata con determinazione dirigenziale Provincia di Lodi n.368 del 10.05.2018, invitando questa Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all'assunzione con le seguenti prescrizioni:

- avviamento a tempo indeterminato – non definito, con la qualifica di centralinista telefonico;
- trattandosi di persona disabile, adibizione del lavoratore a mansione compatibile con la natura ed il grado della sua menomazione;

ACCERTATO che la richiamata nota del collocamento mirato disabili della Provincia di Lodi deve essere considerata, quindi, nulla osta ai sensi dell'art. 6 della legge 113/1985 finalizzato all'assunzione di un centralinista non vedente, rilasciato a seguito verbale dell'Ispettorato territoriale del lavoro prot. 073/provv.2019 del 20.05.2019 (nota allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale)

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.3, comma 2, questa Amministrazione può assumere anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni;

RAVVISATA, quindi, la necessità di adottare provvedimento di impegno di spesa per l'assunzione, a far data dal primo luglio p.v., nel termine di trenta giorni dalla nota della Provincia di Lodi, della su richiamata figura professionale;

CONSIDERATO che l'assunzione approvata con il presente atto è da inquadrarsi quale atto obbligatorio a seguito dell'ispezione in premessa indicata e considerato che l'Amministrazione nella seduta di Giunta Comunale del 19/6/2019 ha ritenuto di non approvare, ritirandola, la proposta di incarico ad un legale per il ricorso al giudice amministrativo sul provvedimento dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Milano – Lodi, volto ad accertare l'effettivo obbligo all'assunzione per il Comune di Lodi, secondo le disposizioni vigenti e in particolare l'art. 3 comma 2 della Legge 113/85 (come da brogliaccio lavori in pari data a cura del Segretario verbalizzante, dott.ssa Urbano Carmela);

VISTA la giurisprudenza in materia, ed in particolare la sentenza n. 1335 del 26 gennaio 2015, con la quale la Corte di Cassazione ha condannato un Ente pubblico per il rifiuto dello stesso di assumere un disabile, segnalato dal collocamento obbligatorio, statuendo il principio dell'obbligo in capo all'Ente Pubblico al risarcimento dell'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore abbia subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza all'assunzione dell'Ente stesso;

VISTO l'articolo 3, comma 2 il quale stabilisce che in caso si renda disponibile un posto riservato ai centralinisti non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi assunzionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie è tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi;

ACCERTATO che questo Ente come da prospetto informativo UNIPI inviato alla Provincia di Lodi in data 17/01/2018 è in regola con la percentuale d'obbligo di copertura di cui all'art. 1 della legge 68/1999;

VISTO, ancora, l'articolo 3, comma 3 il quale stabilisce che al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista telefonico non vedente, assunto ai sensi del precedente comma (2), viene computato nell'aliquota d'obbligo;

ACCERTATO che, nella dotazione organica dell'ente sono vacanti nella categoria B n. 15 posizioni e la figura professionale da assumere può essere inquadrata nella categoria B;

ACCERTATO, ancora, che come da allegato alla deliberazione G.C. n. 431 /2001 e smi avente oggetto "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi variazioni alla dotazione organica – individuazione dei nuovi profili professionali" il profilo professionale da attribuire alla figura da assumere può essere individuato in:

#### **“ESECUATORE OPERATIVO SPECIALIZZATO**

*Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola dell'obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un discreto grado d'esperienza diretta nelle mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi.*

*Provvede all'esecuzione di mansioni di carattere esecutivo quali utilizzo di fotocopiatori e **centraline telefoniche**, vigilanza di locali e uffici, fattorinaggio, prime informazioni all'utenza, lavori di sistemazione, riordino distribuzione di materiale immagazzinato e svolgimento di operazioni richiedenti tecniche di lavoro non elementari.*

*Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.*

*L'attività è caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto, e formale, quelli con l'utenza sono di natura diretta .”*

Ritenendo le competenze come sopra descritte esaustive del profilo professionale che il lavoratore andrà a rivestire;

VALUTATA l'opportunità stante i nuovi orari di apertura e chiusura al pubblico attualmente in vigore negli uffici del Palazzo Comunale – p.zza Broletto e P.zza Mercato, di assumere impegno di spesa per il reclutamento del lavoratore a tempo indeterminato e parziale verticale 25 h. settimanali con orario da effettuarsi nei giorni di apertura al pubblico degli uffici e precisamente nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì;

VISTO, ancora, l'articolo 9 della citata legge 113 /1985 il quale prevede che ai centralinisti telefonici non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio deve essere corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indennità di mansione quantificata dal competente servizio stipendi e come da parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.29458 del 18 luglio 2012 l'indennità debba essere ancora erogata al personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista;

RITENUTO, pertanto, dover assumere impegno di spesa a carico del bilancio a far data dal 01 luglio 2019 per la stipula del contratto individuale subordinato di lavoro a tempo indeterminato e parziale verticale 25 h. settimanali con il sig. Ghisalberti Cristian – profilo professionale: Esecutore Operativo Specializzato (centralinista) - categoria B1- posizione economica B1, come sopra generalizzato;

RITENUTO, per le ragioni già espresse, di adottare il presente provvedimento come atto obbligatorio e dovuto ai sensi della normativa vigente, fatte salve eventuali opposizioni che l'Amministrazione intenda proporre successivamente nei modi e termini di legge;

VISTI:

- L'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
- Gli art. 4,5,6 e 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
- Il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
- La normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6bis della legge 241/90, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;
- La Legge n.136/2010, il D.L. n. 187/2011 e la determinazione n. 8/2010 dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, relativa alla richiesta del codice CIG;
- I principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità.

ATTESTATO quanto previsto:

- Dall'art. 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
- Dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs.267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;
- dall'art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- Dall'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;
- Dalla Legge n. 243/2012.modificato dalla L. 164/2016 e dalla legge n. 232/2016 (legge bilancio 2017) in materia di rispetto del pareggio di bilancio per gli enti locali;
- Dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n.102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- Dal D.Lgs. 192/2012 con cui il Governo ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/UE in materia di ritardi nei pagamenti

NULLA OSTANDO alla propria competenza e per tutte le motivazioni qui chiarite ed evidenziate

#### DETERMINA

- 1) di dare atto che il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente è l'Istruttore Direttivo Sig.ra Ornella Cirtoli, responsabile di procedimento così come individuato con propria determinazione n. 475 in data 21.05.2019;
- 2) di assumere impegno di spesa per la stipula del contratto individuale di lavoro con il sig. Ghisalberti Cristian nato a Codogno il 07/04/1977 con il profilo di: Esecutore Operativo Specializzato (centralinista)– categoria B1 – posizione economica B1;

- 3) di riservarsi la stipulazione del contratto di lavoro individuale così come previsto dall'art. 19 del CCNL 21.05.2018, nonché l'attuazione degli istituti contrattuali obbligatori per legge;
- 4) di dare atto che la presente assunzione, come in premessa esplicitato, viene effettuata a seguito del verbale di accertamento dell'ITL e della lettera della Provincia di Lodi – collocamento mirato disabili di avviamento al lavoro di appartenente alla categoria disabile;
- 5) di dare atto che verrà trasmessa telematicamente, da parte del servizio risorse umane personale: gestione giuridica la comunicazione di assunzione utilizzando il modulo COB del portale SINTESI;
- 6) di dare atto che così come previsto all'articolo 3, comma 3 della legge 113/1985 al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista telefonico non vedente, assunto ai sensi del comma 2, verrà computato nell'aliquota d'obbligo;
- 7) di impegnare la spesa totale di €14.947,00.= (comprensiva dell'indennità di mansione) come da prospetto predisposto dal competente servizio stipendi e allegato, per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale annualità 2019 e successive, secondo gli esercizi di competenza;
- 8) di dare atto che si adotta il presente provvedimento come atto obbligatorio e dovuto ai sensi della normativa vigente, fatte salve eventuali opposizioni che l'Amministrazione intenda proporre successivamente nei modi e termini di legge;
- 9) di dare atto che la presente spesa trova copertura negli stanziamenti di bilancio negli appositi capitoli 51/1, 51/2, 92/75 e che i relativi impegni saranno assunti automaticamente all'atto della liquidazione degli stipendi.

Si dà atto infine, che

- il presente provvedimento è trasmesso al dirigente della Ragioneria per l'apposizione del visto di cui all'art.147bis D.Lgs.267/2000 ed è pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;

- si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito “amministrazione trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;

- in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art.2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.

**Sottoscritto dal Dirigente**  
**GIANI ALBERTO MASSIMILIANO**  
**con firma digitale**

